



Autorità Garante nazionale
dei diritti delle persone
con disabilità

Delibera del Garante n.05 del 11 febbraio 2026

Oggetto: Opere pubbliche che impediscono l'accesso a passi carrabili o ingressi privati utilizzati da persone con disabilità – criteri di rimozione dell'ostacolo e obblighi di accomodamento ragionevole.

PARERE adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lett. g) del decreto legislativo n. 20/2024.

Oggetto: Opere pubbliche che impediscono l'accesso a passi carrabili o ingressi privati utilizzati da persone con disabilità – criteri di rimozione dell'ostacolo e obblighi di accomodamento ragionevole.

PARERE adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lett. g) del decreto legislativo n. 20/2024.

IL GARANTE

il giorno **11** del mese di **febbraio** dell'anno **2026**, in Roma, presso la sede legale dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, presenti l'avv. Maurizio **Borgo**, il prof. Francesco **Vaia** e l'ing. Antonio **Pelagatti**, Collegio del Garante regolarmente costituito

vista

- la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD), ratificata con Legge 3 marzo 2009, n. 18;
- la Legge 1° marzo 2006, n. 67, recante misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni;
- la legge 22 dicembre 2021, n. 227, recante «Delega al Governo in materia di disabilità» e, in particolare, l'articolo 2, comma 2, lettera f), che prevede l'istituzione del Garante nazionale delle disabilità, al fine di assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone con disabilità;

visto

- il decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, recante "Istituzione dell'Autorità Garante Nazionale dei diritti delle persone con disabilità";
 - l'art. 4 del decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, ed in particolare il comma 1, lett. g), a tenore del quale il Garante: *"formula raccomandazioni e pareri inerenti alle segnalazioni raccolte alle amministrazioni e ai concessionari pubblici interessati, anche in relazione a specifiche situazioni e nei confronti di singoli enti, proponendo o sollecitando, anche attraverso l'autorità di settore o di vigilanza, interventi, misure o accomodamenti ragionevoli idonei a superare le criticità riscontrate"*;
- il vigente regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità Garante nazionale per i diritti delle persone con disabilità;
- l'art. 5-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che testualmente fornisce la definizione di accomodamento ragionevole, disponendo che *"1. Nei casi in cui l'applicazione delle disposizioni di legge non garantisca alle persone con disabilità il godimento e l'effettivo e tempestivo esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali, l'accomodamento ragionevole, ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, individua le misure e gli adattamenti necessari, pertinenti, appropriati e adeguati, che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo al soggetto obbligato"*;

preso atto

- che l'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità è un organismo pubblico istituito per la promozione, la tutela e il monitoraggio dell'attuazione dei diritti delle persone con disabilità, anche mediante funzioni di vigilanza, segnalazione e impulso nei confronti delle amministrazioni competenti;

considerato

- che è pervenuta all'Autorità una segnalazione da parte di persone con disabilità, avente ad oggetto la revoca del permesso del passo carraio della civile abitazione di residenza, con conseguente violazione del diritto alla mobilità con richiesta di ripristino del passo carrabile e la possibilità di accesso all'abitazione;
- che la realizzazione di nuove opere o infrastrutture pubbliche può incidere in modo diretto e significativo sull'accessibilità alle abitazioni di persone con disabilità;
- che l'impossibilità di accedere con un veicolo a un passo carrabile, a un cortile o a un ingresso privato già utilizzato da una persona con disabilità costituisce una limitazione sostanziale all'esercizio di diritti fondamentali, inclusi il diritto alla vita indipendente e alla libertà di movimento e di mobilità personale;
- che ai sensi della CRPD e della Legge n. 67/2006, la mancata adozione di accomodamenti ragionevoli configura una forma di discriminazione;

ritenuto

- necessario affermare criteri chiari, uniformi e vincolanti per l'azione delle amministrazioni comunali, al fine di prevenire e rimuovere situazioni discriminatorie derivanti dalla realizzazione di opere pubbliche;

dato atto

- che in relazione alla suddetta segnalazione il Garante ha adottato un accomodamento ragionevole ai sensi dell'art. 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità e dell'art.2 della legge n. 67/2006 e art.5 bis della legge n. 104/92;

dichiarata

- la regolarità giuridico-amministrativa del presente provvedimento;
- che non sussistono motivi ostativi a procedere, attesa la piena conformità dell'atto alle disposizioni di legge ed ai regolamenti dell'Autorità;
- che in merito al trattamento dei dati ed in osservanza a quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003 e nel Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) circa il rispetto dei principi e delle prescrizioni per il trattamento e diffusione dei dati personali, con la firma del presente Atto si attesta la rispondenza del testo del provvedimento e degli eventuali allegati alle suddette prescrizioni, ai fini della pubblicazione nei modi di legge sul sito web istituzionale dell'Autorità, nelle apposite sezioni;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate,

1. di **adottare** il parere motivato, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lett. g) del decreto legislativo n. 20/2024 (cfr. allegato n.01, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);
2. di **trasmettere** il parere di cui al punto precedente all'ANCI, con la richiesta che ne venga assicurata la più ampia diffusione presso le Amministrazioni comunali associate,

invitandole ad adeguare i propri atti, comportamenti e provvedimenti ai principi e agli obblighi ivi contenuti;

3. di **dare atto** che in caso di mancata ottemperanza, l'Autorità Garante si riserva l'attivazione di ogni ulteriore strumento previsto dall'ordinamento a tutela dei diritti delle persone con disabilità;
4. di **disporre** la pubblicazione del presente provvedimento e del parere sul sito web istituzionale dell'Autorità, nelle apposite sezioni.

Il Collegio:

- avv. Maurizio Borgo _____

- prof. Francesco Vaia _____

- ing. Antonio Pelagatti _____

- *segretario verbalizzante*

il Direttore Generale Ufficio del Garante

ing. Ciro Verdoliva _____



Autorità Garante nazionale
dei diritti delle persone
con disabilità



Oggetto: Parere adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lett. g) del decreto legislativo n. 20/2024. Opere pubbliche che impediscono l'accesso a passi carrabili o ingressi privati utilizzati da persone con disabilità – criteri di rimozione dell'ostacolo e obblighi di accomodamento ragionevole.

II GARANTE

VISTO

- l'articolo 3 della Costituzione della Repubblica Italiana, che impone alla Repubblica di rimuovere gli ostacoli di ordine sociale e materiale che limitano di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini;
- la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD), ratificata con Legge 3 marzo 2009, n. 18, in particolare gli articoli 2, 5, 9 e 19;
- la Legge 1° marzo 2006, n. 67, recante misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni;
- il decreto legislativo 20/2024, e in particolare l'articolo 4, comma 1, lett. g), che attribuisce all'Autorità Garante il potere di adottare, tra l'altro, pareri inerenti alle segnalazioni raccolte;

CONSIDERATO CHE

- la realizzazione di nuove opere o infrastrutture pubbliche può incidere in modo diretto e significativo sull'accessibilità alle abitazioni di persone con disabilità;
- l'impossibilità di accedere con un veicolo a un passo carrabile, a un cortile o a un ingresso privato già utilizzato da una persona con disabilità costituisce una limitazione sostanziale all'esercizio di diritti fondamentali, inclusi il diritto alla vita indipendente e alla libertà di movimento e di mobilità personale;
- ai sensi della CRPD e della Legge n. 67/2006, la mancata adozione di accomodamenti ragionevoli configura una forma di discriminazione;

RITENUTO

necessario affermare criteri chiari, uniformi e vincolanti per l'azione delle amministrazioni comunali, al fine di prevenire e rimuovere situazioni discriminatorie derivanti dalla realizzazione di opere pubbliche;

P.Q.M.

afferma i seguenti **principi generali**:

1. Principio di rimozione prioritaria dell'ostacolo

Ogniqualevolta una nuova opera o infrastruttura pubblica ostacoli o renda impraticabile l'accesso a un passo carrabile, a un cortile o a un ingresso privato **già utilizzato da una persona con disabilità**, il Comune è tenuto, **in via prioritaria**, a valutare la **rimozione o la modifica dell'ostacolo**, al fine di ripristinare l'accesso originario.

Tale rimozione o modifica costituisce la **soluzione primaria e preferenziale**, in attuazione dei principi di uguaglianza sostanziale di cui all'art. 3 della Costituzione e degli obblighi di accessibilità sanciti dalla CRPD, e deve essere perseguita ogniqualvolta sia tecnicamente possibile e **non comporti rischi concreti per la sicurezza della circolazione, per la tutela dei pedoni, dei ciclisti o di altri utenti della strada, né pregiudichi in modo rilevante la viabilità pubblica**.

2. Condizioni per l'attivazione dell'accomodamento ragionevole

Solo nel caso in cui la rimozione o la modifica dell'ostacolo risulti tecnicamente impraticabile o determini comprovati e documentati problemi di sicurezza o di viabilità, l'Ente locale è obbligato ad attivare **un percorso di accomodamento ragionevole**, ai sensi dell'articolo 2 della CRPD e dell'articolo 2 della Legge n. 67/2006 e dell'articolo 5 bis della legge n. 104/1992.

3. Struttura obbligatoria dell'accomodamento ragionevole

L'accomodamento ragionevole deve articolarsi secondo i seguenti criteri minimi:

a) **Ricerca prioritaria di un accesso alternativo sicuro**

Il Comune deve verificare, in dialogo con la persona con disabilità **e, solo ove necessario, con il nucleo familiare**, nonché con gli uffici tecnici competenti, la possibilità di individuare un percorso o accesso alternativo che consenta al veicolo di raggiungere la proprietà o le sue immediate adiacenze **senza creare situazioni di pericolo per terzi e senza pregiudicare in modo rilevante la viabilità pubblica**.

b) **Misure compensative obbligatorie in assenza di accesso alternativo**

Qualora non sia possibile individuare un accesso alternativo praticabile e sicuro, il Comune è tenuto a garantire **congiuntamente**:

- l'istituzione di **un'area di sosta temporanea dedicata e in sicurezza** per le operazioni di salita e discesa dal mezzo di trasporto della persona con disabilità **con mobilità ridotta**, collocata il più vicino possibile all'ingresso dell'abitazione e adeguatamente segnalata e protetta;
- l'assegnazione di **un posto auto riservato personalizzato con concessione**, ubicato – per quanto possibile – nelle immediate vicinanze dell'abitazione, assegnato alla persona con disabilità titolare di contrassegno **unificato disabili europeo** (CUDE). Il posto auto riservato in concessione deve essere riconosciuto **anche in deroga ai regolamenti comunali ordinari** che disciplinano l'assegnazione degli stalli, in quanto esso ha natura **compensativa e riparatoria** rispetto alla perdita da parte della persona con disabilità del diritto sostanziale di accesso diretto al passo carrabile.

DISPOSIZIONE FINALE

Il presente **parere motivato**, adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lett. g) del decreto legislativo n. 20/2024, **è trasmesso all'ANCI perché ne dia ampia diffusione presso le Amministrazioni comunali associate, invitandole** ad adeguare i propri atti, comportamenti e provvedimenti ai principi e agli obblighi in esso contenuti.

In caso di mancata ottemperanza, l'Autorità Garante si riserva l'attivazione di ogni ulteriore strumento previsto dall'ordinamento a tutela dei diritti delle persone con disabilità.